



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 2 ottobre 2018

L'AGENDA DEI LAVORI

1. UNIONI CIVILI: DUBBI SULLA VALENZA ANAGRAFICA DEL COGNOME COMUNE
2. IL TRIBUNALE DI PERUGIA DENUNCIA UNA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA DIPENDENTI PUBBLICI A SEGUITO DELL'ESTENSIONE DEL REGIME DI TFR AL PUBBLICO IMPIEGO
3. PROCURA DI TORINO VS COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUGLI ILLECITI AMBIENTALI: "VIA IL SEGRETO SUI VERBALI DELLE AUDIZIONI"

Queste alcune delle questioni di maggior rilievo all'esame della Corte costituzionale nell'udienza pubblica del 9 OTTOBRE e nella camera di consiglio del 10 OTTOBRE.

In allegato le relative sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce "calendario dei lavori".

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce "atti di promovimento".

Roma, 2 ottobre 2018



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Aggiornamento del 28 settembre 2018

UDIENZA PUBBLICA 9 OTTOBRE 2018

COGNOME COMUNE DELLE PARTI DELL'UNIONE CIVILE E INTESTAZIONE DELLE RISPETTIVE SCHEDE ANAGRAFICHE.

Stato civile - Unione civile - Cognome comune - Intestazione della scheda anagrafica individuale al cognome posseduto prima dell'unione civile - Correzione dell'atto di nascita e della scheda anagrafica mediante annullamento dell'annotazione relativa alla scelta del cognome.

(R.O. 32/2018)

Il Tribunale di Ravenna solleva questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5 ("Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c) della legge 20 maggio 2016, n. 76") in combinato disposto con l'articolo 8 del medesimo decreto legislativo. Le norme in questione prevedono che le schede anagrafiche delle parti dell'unione civile devono essere intestate al cognome posseduto prima dell'unione civile e che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, l'ufficiale d'anagrafe annulla l'annotazione sulla scheda anagrafica relativa alla scelta del cognome eseguita a norma dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2016, n. 144.

Il giudice rimettente espone che non è in discussione il diritto in sé di acquistare, con l'unione civile, un cognome comune quanto il diritto del ricorrente a mantenere l'identità ormai acquisita, individuata con la scelta del cognome comune anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2017, e la legittimità dei provvedimenti di variazione disposti dall'ufficiale d'anagrafe in attuazione delle norme censurate. Il giudizio *a quo*, infatti, muove dal ricorso proposto, ai sensi dell'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), da due persone unite civilmente il 24 giugno 2016, al fine di ottenere l'annullamento delle correzioni, annotazioni e variazioni della posizione anagrafica di una di esse, eseguite nei registri dello stato civile il 2 marzo 2017, in applicazione delle disposizioni censurate.

Ad avviso del Tribunale, l'articolo 8 del decreto legislativo n. 5 del 2017, nella parte in cui priva la persona di un cognome già acquisito e utilizzato, ordinando retroattivamente e senza contraddittorio la modifica di una situazione anagrafica legittimamente acquisita configurerebbe una violazione dei diritti al nome, all'identità e dignità personale, anche alla vita privata e familiare, tutelati da previsioni costituzionali e dai principi enunciati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla CEDU. Le norme censurate, inoltre, sarebbero irragionevoli e in contrasto con il conferimento della delega al Governo in quanto la legge n. 76 del 2016 avrebbe fatto salve le disposizioni in essa contenute e, dunque, il decreto legislativo, revocando o annullando le iscrizioni e annotazioni effettuate sulla base della legge risulterebbe non coerente con i principi e i criteri direttivi della legge di delegazione.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Norme censurate

D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5

Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76.

Art. 3. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223

In vigore dal 11 febbraio 2017

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

(omissis)

c) all'articolo 20:

(omissis)

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Per le parti dell'unione civile le schede devono essere intestate al cognome posseduto prima dell'unione civile.».

Art. 8. Disposizioni di coordinamento con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2016, n. 144

In vigore dal 11 febbraio 2017

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ufficiale dello stato civile, con la procedura di correzione di cui all'articolo 98, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, annulla l'annotazione relativa alla scelta del cognome effettuata a norma dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2016, n. 144.

UDIENZA PUBBLICA 9 OTTOBRE 2018

ADEGUAMENTI DELLA STRUTTURA RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA PER I DIPENDENTI IN REGIME DI TFR - VINCOLO DELL'INVARIANZA DELLA RETRIBUZIONE NETTA.

Impiego pubblico - Adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti all'applicazione del trattamento di fine rapporto - Invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile a fini pensionistici.

[R.O. 126/2017 (u.p. 9 ottobre 2018); R.O. 125/2017 e 127/2017 (c.c. 10 ottobre 2018)]

Con tre ordinanze, di analogo tenore, il Tribunale ordinario di Perugia, sezione lavoro, solleva questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 26, comma 19, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ("Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo") nella parte in cui, demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione della struttura retributiva e contributiva dei dipendenti pubblici transitati, *ex lege*, dal regime di trattamento di fine servizio (TFS) o di indennità di buonuscita (IBU) al regime del trattamento di fine rapporto (TFR) stabilisce che gli adeguamenti della struttura retributiva e previdenziale avvengano ferma restando l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici e ciò nonostante la cessazione degli obblighi contributivi previsti dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

civili e militari dello Stato) e, per i dipendenti degli enti locali, dall'articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali). Ad avviso del rimettente tale previsione, che individua come criterio per l'adeguamento l'invarianza della retribuzione netta (assoggettata a diverse trattenute di natura fiscale e contributiva) in luogo della retribuzione lorda comporterebbe, di fatto, la conservazione delle predette trattenute pur in mancanza del beneficio previdenziale. La norma causerebbe, quindi, una disparità di trattamento tra i lavoratori dipendenti dello Stato e degli enti locali in regime di IBU o TFS ed i dipendenti delle medesime amministrazioni in regime di TFR in quanto ai primi sarebbe riconosciuto un trattamento retributivo più elevato rispetto ai secondi. Si configurerebbe, inoltre, una lesione dell'articolo 36 della Costituzione, perché la riduzione del trattamento collocherebbe la retribuzione dei dipendenti in regime di TFR al di sotto della retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva con riferimento a determinate tipologie di prestazioni lavorative e comporterebbe il riconoscimento di retribuzioni inferiori rispetto a quelle minime stabilite dalle parti collettive.

Norma censurata

L. 23 dicembre 1998, n. 448.

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

Art. 26 (Norme di interpretazione autentica, di utilizzazione del personale scolastico e trattamento di fine rapporto)

In vigore dal 1 gennaio 2013

(omissis)

19. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 2, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si provvede, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a disciplinare l'accantonamento, la rivalutazione e la gestione dell'1,5 per cento dell'aliquota contributiva relativa all'indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza da destinare alla previdenza complementare del personale che opta per la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto, nonché i criteri per l'attribuzione ai fondi della somma di cui al comma 18. Con il medesimo decreto si provvederà a definire, ferma restando l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici, gli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti all'applicazione del trattamento di fine rapporto, le modalità per l'erogazione del trattamento di fine rapporto per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato nonché quelle necessarie per rendere operativo il passaggio al nuovo sistema del personale di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

(omissis)

CAMERA DI CONSIGLIO 10 OTTOBRE 2018

INDAGINI PENALI E APPOSIZIONE DEL SEGRETO SU DICHIARAZIONI RESE DINANZI A COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

Processo penale - Azione penale - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal pubblico ministero, in persona del Procuratore della Repubblica e del Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Torino, nei confronti della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati - Indagini preliminari e secretazione di dichiarazioni rese in sede di audizione dinanzi alla Commissione parlamentare d'inchiesta.

(Reg. Confl. poteri 2/2018 - fase di ammissibilità)



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

La Corte costituzionale è chiamata a deliberare in ordine all'ammissibilità di un ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Torino, in persona del Procuratore della Repubblica e del Procuratore aggiunto, nei confronti della Commissione bicamerale d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, istituita con legge 7 gennaio 2014, n. 1 nonché (in considerazione della conclusione dei lavori della XVII Legislatura e della cessazione delle funzioni della Commissione) nei confronti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il conflitto viene sollevato in relazione ad alcune dichiarazioni segretate, rese in sede di audizione dinanzi alla Commissione parlamentare d'inchiesta, e al mancato accoglimento della richiesta di declassificazione dei relativi verbali avanzata dalla Procura ricorrente alla Commissione e ritenuta necessaria per lo svolgimento delle proprie attività di indagine. La parte ricorrente lamenta così la menomazione delle attribuzioni ad essa costituzionalmente conferite dagli articoli 101, 104, 107 e 112 della Costituzione e, nel merito, il mancato rispetto dei limiti alla segretezza, previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale, e ritenuti applicabili, in ragione dell'articolo 82 della Costituzione, anche alle Commissioni parlamentari d'inchiesta.

Atti all'origine del conflitto

Deliberazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati del 3 maggio 2017; mancata trattazione, da parte della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, dell'istanza del 23 giugno 2017 formulata dalla Procura della Repubblica di Torino.
